



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*", che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante "*Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*";

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*" e, in particolare, l'articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*" e, in particolare, l'articolo 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'articolo 5 in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” e, in particolare, l’articolo 20 in merito, tra l’altro, al reclutamento del personale scolastico;

VISTO il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*” e, in particolare, l’articolo 10 che proroga i termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*”;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*” e, in particolare, l’articolo 5, che proroga termini in materia di istruzione e merito;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” e, in particolare, i commi 567 e 828 dell’articolo 1, relativamente alle variazioni dell’organico dell’autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante “*Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, recante “*Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1-ter, relativamente alle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/2026;

VISTO l’articolo 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 13 luglio 2011, ha previsto che la validità di tali graduatorie permane fino all’assunzione



di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera può chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni;

VISTO il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante “*Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” che, al comma 557 dell'articolo 1, apporta modificazioni al citato articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-*quater*, 5-*quinqües* e 5-*sexies*, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” e, in particolare, l'articolo 5, relativamente alla proroga di termini in materia di istruzione e merito, che, con riferimento ai dirigenti scolastici, ai commi dall'11-*quinqües* all'11-*novies* disciplina una procedura di reclutamento riservata e al comma 11-*undecies* adotta misure relativamente a soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*” e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, che prevede misure in merito alla riorganizzazione del sistema scolastico;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” e, in particolare, l'articolo 19-*quater* in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024;

VISTO l'articolo 10-*bis* del citato decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente alla disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026;



VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, i commi 605 e 606 relativamente agli interventi di qualificazione della scuola pubblica;

VISTO il comma 114 dell’articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, relativamente al concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.107*” e, in particolare, l’articolo 3 in merito alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l’articolo 17, comma 2, lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1-*quater*, lettere a) e b) in materia di reclutamento del personale docente;

VISTO l’articolo 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e, in particolare, il comma 4, relativamente al reclutamento e all’abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e il comma 18-*bis*, relativamente all’utilizzo di graduatorie concorsuali;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” e, in particolare, l’articolo 59, commi da 10, a 13, come modificato, da ultimo dall’articolo 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 45 del 2025; relativamente alle modalità semplificate di svolgimento dei concorsi ordinari;

VISTO l’articolo 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dall’articolo 2, comma 4-*bis*, lett. a), b) e c) del decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente all’integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR e al loro utilizzo;

VISTO il decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” e, in particolare, l’articolo 14, comma 1, lettera c-*bis*), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di sostegno;

VISTO l’articolo 1-*bis* del citato decreto-legge n. 126 del 2019, come modificato dal decreto-legge n. 75 del 2023 e dal decreto-legge n. 132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i quali il Ministero dell’istruzione e del merito è autorizzato a bandire una procedura ordinaria e una straordinaria per la copertura dei posti vacanti di insegnanti di religione cattolica;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2024/2025, è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, su posti vacanti e disponibili, tra l'altro, n. 406 unità di insegnanti di religione cattolica;

VISTO il comma 8-*bis* dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 25 del 2025 che, nell'aggiungere il comma 2-*bis* all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, introduce con la previsione secondo cui per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", e, in particolare, il comma 81 dell'articolo 4, laddove si dispone che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

VISTO il decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*" e, in particolare, l'articolo 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati dall'articolo 10, comma 2-*quater*, del citato decreto- legge n. 132 del 2023, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia;

VISTO l'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, al comma 1-*bis*, prevede, tra l'altro, che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, che, all'articolo 50, definisce il nuovo sistema di classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 17 giugno 2025, prot. n. 103840, con la quale, per l'anno scolastico 2025/2026, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1° settembre 2025, pari a n. 371 unità, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione di n. 347 dirigenti scolastici, di cui n. 21 per trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015, e n. 326 da destinare alle nuove immissioni in ruolo;



CONSIDERATO che, con la suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n. 103840, viene comunicato che al 1° settembre 2025 i posti vacanti e disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo nelle scuole statali ammontano a n. 326;

PRESO ATTO che nella suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n. 103840, viene reso noto che nel contingente di nuove immissioni in ruolo sono presenti n. 13 unità dei soggetti inclusi nella graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al D.D.G. - decreto del Direttore Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32102, di trasmissione della nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183080, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso, per l'anno scolastico 2025/2026, all'autorizzazione all'assunzione di n. 347 dirigenti scolastici, comprensivi di n. 21 dirigenti scolastici per trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 13 giugno 2025, prot. n. 101491, con la quale, per l'anno scolastico 2025/2026, è richiesta l'autorizzazione alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 48.504 unità (di cui n. 34.644 su posti comuni e n. 13.860 su posti di sostegno), a fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a n. 53.423 (di cui n. 39.562 su posti comuni e n. 13.861 su posti di sostegno), ridotti a n. 52.885, detratto l'esubero di n. 538 unità e gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall'anno scolastico 2025/2026, pari a n. 24.665;

PRESO ATTO che, nella predetta nota del 13 giugno 2025, prot. n. 101491, viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere l'autorizzazione ad assumere unità di personale pari alla totalità dei posti vacanti residui a seguito della mobilità, bensì di quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione alle effettive possibilità di reclutamento in base al numero di aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali, in merito alle quali è stata presentata apposita richiesta di autorizzazione con nota del 27 giugno 2025, prot. n. 111425;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2025, prot. n. 30811, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito all'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 48.504 unità di personale docente per l'anno scolastico 2025/2026;

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 17 giugno 2025, prot. n. 103842, con la quale, per l'anno scolastico 2025/2026, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di n. 44 unità di personale educativo, a fronte di n. 47 cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025 e detratte n. 3 unità in esubero, e tenendo conto che il numero complessivo posti vacanti e disponibili totali è pari a n. 555 unità;



VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32101, con la quale, nel trasmettere la nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183068, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'iter dell'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 44 unità di personale educativo per l'anno scolastico 2025/2026;

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione e del merito dell'11 giugno 2025, prot. n. 97350, con la quale si richiede, per l'anno scolastico 2025/2026, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 6.022 unità di personale insegnante di religione cattolica, tenendo conto che il numero complessivo posti vacanti totali è pari a n. 8.050 unità, di cui n. 3.714 per la scuola dell'infanzia e primaria e n. 4.336 per la scuola secondaria di I e II grado;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2025, prot. n. 29579, che, nel trasmettere la nota del 30 giugno 2025, n. 176122, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con richiesta di voler tener conto di quanto ivi indicato riguardo alla definizione della dotazione organica del personale in parola, comunica che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'iter dell'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 6.022 unità di personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026;

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 luglio 2025, prot. n. 116096, con la quale, per l'anno scolastico 2025/2026, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di n. 10.384 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.);

CONSIDERATO che, nella stessa nota del 3 luglio 2025, prot. n. 116096, viene specificato che il predetto contingente è stato individuato tenendo conto di n. 5 esuberi e che, relativamente alle cessazioni dal servizio, per n. 9.795 unità la decorrenza è dal 1° settembre 2025 e per n. 820 la decorrenza è dal 1° settembre 2024, poiché, essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non sono rientrate nella richiesta per l'anno scolastico 2024/2025;

PRESO ATTO che le richiamate n. 9.795 cessazioni dal servizio comprendono n. 654 cessazioni intervenute, a diverso titolo, nell'anno scolastico 2024/2025, del personale immesso nel ruolo dei collaboratori scolastici a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia, espletate ai sensi dell'articolo 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

PRESO ATTO che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n. 116096, viene, altresì, richiesta l'autorizzazione, ad utilizzare n. 787 delle n. 820 cessazioni tardivamente rilevate, per le immissioni in ruolo n. 561 unità nel profilo di funzionario, calcolate con un criterio congiunto per teste e per costo;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n. 116096, viene comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici è stato previsto nel decreto interministeriale relativo



alla definizione dell'organico del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2025/2026, in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2025, prot. n. 36566, di trasmissione della nota del 1° agosto 2025, prot. n. 192643, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con la quale viene comunicato, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere per l'anno scolastico 2025/2026, nel limite di n. 10.348 unità di personale A.T.A.;

RITENUTO, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che l'amministrazione di cui al presente provvedimento potrà utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

RITENUTO di accordare al Ministero dell'istruzione e del merito, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, per l'anno scolastico 2025/2026, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:

- n. 347 unità di dirigenti scolastici;
- n. 48.504 unità di personale docente;
- n. 44 unità di personale educativo;
- n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica;
- n. 10.348 unità di personale A.T.A.

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:



Articolo 1

Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:

- n. 347 unità di dirigenti scolastici;
- n. 48.504 unità di personale docente;
- n. 44 unità di personale educativo;
- n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica;
- n. 10.348 unità di personale A.T.A.

Articolo 2

Il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2025, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.



Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a ROMA Addì - 8 A GO. 2025

Il Ministro

G. De Michelis

Il Vice Ministro